



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Aziende Autonome – Comparto Sicurezza
Agenzie fiscali – Presidenza del consiglio

COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Giorgio Napolitano

AI SIGNORI PRESIDENTI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA DI CAMERA E SENATO

AL SIGNOR MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

On.Clemente MASTELLA

Roma 15/2/2007

Ancora una volta quest'Organizzazione Sindacale, rappresentativa dei Dirigenti di Prima e Seconda fascia, deve lamentare la totale mancanza d'informazione, di trasparenza e concertazione all'interno del Ministero della Giustizia.

Malgrado sia stato iniziato il confronto sulle materie del Contratto Integrativo tra l'Amministrazione e le OO.SS., al Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, ad oggi, non si è approdato a nulla, nel senso che non è stato possibile concludere il benché minimo accordo.

All'interno del Dipartimento della Giustizia minorile, poi, i lavori non sono neppure iniziati.

Intanto si è venuti a conoscenza –non è ancora pervenuta alcun'informativa alle OO.SS.- che, l'Amministrazione ha predisposto(**vedi allegato**) alcune sostanziali modifiche al d.lgs. 240/2006 (**Individuazione delle competenze dei magistrati e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lett. A) , e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25/7/2005, n° 150**) che, se fossero approvate provocherebbero una grave amputazione delle funzioni e competenze della dirigenza amministrativa e renderebbero ingovernabile sotto il profilo organizzativo l'apparato giudiziario per confusione e commistione di ruoli funzioni tra dirigenza amministrativa e magistratura in deroga al D.L.vo 165/2001.

La modifica degli articoli se approvata, trasformerebbe, infatti, il Ministero della Giustizia in un ibrido dove potere esecutivo e funzione giurisdizionale s'intreccerebbero e si avvilupperebbero in modo anomalo con grave ricaduta, in negativo, sulla separazione dei poteri dello Stato e sull'obiettivo funzionamento della macchina giudiziaria.

Questo pericolo che periodicamente si propone, oggi sotto forma più sofisticata, è sempre stato scongiurato negli anni passati da tutti i precedenti governi del centrosinistra nella consapevolezza degli sviluppi negativi che avrebbe prodotto sulla funzionalità ed efficienza del sistema giustizia.

Siamo perciò dell'avviso che all'interno del Ministero della Giustizia debbano continuare a convivere le due componenti tradizionali: quella giurisdizionale e quell'amministrativa (art. 110 della Costituzione). Le funzioni delle due componenti devono essere tenute ben distinte nel nome dell'efficienza, salvo il dovuto obbligo del corretto e normale dialogo tra organi intenzionati a perfezionare l'andamento delle strutture, così come avviene nella vicina Francia dove un numero notevolmente inferiore di magistrati soddisfa appieno le esigenze dell'intera nazione e dove il "greffier"(dirigente giudiziario) espleta le proprie funzioni in piena autonomia.

Il d.lgs. 240/2006 sembrava avere risolto l'annosa questione delle funzioni all'interno delle strutture giudiziarie, ma una circolare del 31/10/2006, del Capo dipartimento del Ministero della Giustizia, Claudio Castelli, ha, di fatto, abrogato il d.lgs. 240/2006 facendo ripiombare il Ministero nel caos più assoluto e nell'incertezza provocando gravi disfunzioni organizzative, malumori e proteste da parte dei colleghi dirigenti dei quali questo sindacato si fa portavoce e difensore da tempo.

Infatti, con le paventate modifiche, unilaterali ed in violazione palese del D.L.vo 165/2001, non riusciamo più a comprendere l'importanza dei ruoli del Direttore Generale del Personale presso la struttura centrale e dei Dirigenti che sarebbero pesantemente delegittimati nell'espletamento della

loro attività pur dovendo rispondere di un eventuale mancato raggiungimento dei risultati per decisioni prese da altri.

Occorre ricordare che l'Amministrazione ha investito enormi risorse finanziarie al fine di affinare la preparazione dei propri dirigenti che sulla base della circolare del 31/10/2006 e di queste ipotetiche modifiche al testo del d.lgs. rischiano di essere definitivamente degradati a meri esecutori d'ordini senza alcun potere di migliorare l'efficienza dei Tribunali od Uffici presso cui lavorano, vanificando così gli sforzi dell'Amministrazione per migliorarne la professionalità.

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede, pertanto, al Sig. Ministro Mastella una convocazione urgente delle OO.SS. rappresentative della dirigenza prima dell'approvazione definitiva delle modifiche al D.L.vo 240/2006.

Nel caso di completamento della procedura d'approvazione delle modifiche senza, quindi, ripristino del testo in vigore, frutto di mediazione e rispetto delle competenze e delle funzioni dei dirigenti e garanzia di certo e sicuro e regolare buon funzionamento dell'attività giudiziaria, chiediamo al Sig. Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, prima di apporre la Sua firma, di valutare la ricaduta negativa che tale provvedimento avrebbe in termini conflittuali tra l'espletamento dell'attività giurisdizionale ed il libero esercizio del potere esecutivo da parte del Ministro e della dirigenza amministrativa solo da questi dipendente.

Deferenti saluti.

**Il Segretario Organizzativo
(Aurelio Corrado)**

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. Nell'articolo 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna degli uffici, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, vigila sul comportamento deontologico dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza, con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è aggiunto il seguente:

“1-bis

Direzione dell'ufficio e procedure di consultazione

1. Alla direzione dell'ufficio collaborano il dirigente amministrativo e i magistrati che ricoprono incarichi semidirettivi.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario d'intesa con il dirigente amministrativo consulta almeno una volta l'anno, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte, i magistrati dell'ufficio, e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le Rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.

1. Nell'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il dirigente amministrativo assegnato all'ufficio adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4.”

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari”.

3. Nell'articolo 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 il comma 3 è soppresso.